

Sommario

NOVITÀ RAPIDE | Le principali novità del mese di agosto

TEMA DEL MESE | Riscatto dei periodi non coperti da contribuzione: le istruzioni dell'Inps

FLASH DAGLI ESPERTI DEL SOLE | La malattia interrompe le ferie?

NOVITÀ RAPIDE |

Le principali novità del mese di agosto

Agevolazioni per l'assunzione di persone con disabilità, disciplinati i criteri di accesso

L'articolo 28 del D.L. 48/2023 (cd. Decreto Lavoro) ha introdotto un incentivo alla assunzione con contratto a tempo indeterminato, da parte di enti del Terzo settore e di altri enti assimilabili, di soggetti con disabilità e di età inferiore a trentacinque anni. Il decreto 27.6.2024 ha disciplinato le modalità di ammissione, quantificazione ed erogazione dell'incentivo. Inoltre, anche l'Inps, con il messaggio n. 2906/2024, fornisce precisazioni in merito alla presentazione della domanda.

Presidenza del Consiglio dei Ministri, Decreto 27 giugno 2024 (G.U. 23.8.2024, n. 197)
INPS, Messaggio 29 agosto 2024, n. 2906

Filiere tecnologico-professionali: dalle superiori al post diploma

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 196/2024 ed entrerà in vigore il prossimo 6 settembre la legge 121/2024 di istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale costituita da percorsi sperimentali di scuola secondaria superiore, quelli dell'istruzione e formazione professionale delle Regioni (lfp), percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (ifts) e quelli di formazione terziaria degli Istituti tecnologici superiori (Its Academy).

Legge 8 agosto 2024, n. 121 (G.U. 22.8.2024, n. 196)

Esonero contributivo per i datori di lavoro in possesso della certificazione della parità di genere

L'INPS, con il messaggio n. 2844/2024, fornisce chiarimenti in merito all'esonero contributivo per i datori di lavoro del settore privato che siano in possesso della certificazione della parità di genere. I chiarimenti riguardano la modalità di trasmissione delle richieste e il differimento dei termini di presentazione delle domande per le certificazioni conseguite entro il 31.12.2023.

INPS, Messaggio 13 agosto 2024, n. 2844

Cdm, via libera a decreto Omnibus

Nella Gazzetta Ufficiale n. 186/2024, è stato pubblicato il D.L. n. 113/2024 che riguarda le misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico. Il D.L. (cosiddetto Omnibus), entrato in vigore il 10 agosto, prevede novità anche per alcuni lavoratori frontalieri, credito imposta Zes, associazioni sportive dilettantistiche, ...

Decreto-Legge 9 agosto 2024, n. 113 (G.U. 9.8.2024, n. 186)

Certificazione delle competenze estesa ai fondi interprofessionali

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto 9.7.2024 del ministro del Lavoro sulla disciplina dei servizi di individuazione, di validazione e di certificazione (Ivc) delle competenze e che rappresenta l'ultima tappa del percorso di costruzione del sistema nazionale di certificazione delle competenze (Sncc), per il riconoscimento del diritto della persona all'apprendimento permanente.

Ministro del Lavoro, Decreto 9 luglio 2024 (G.U. 8.8.2024, n. 185)

Il Tfr non deve essere assoggettato a doppia imposizione

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che le retribuzioni da lavoro dipendente e il trattamento di fine rapporto devono essere trattati fiscalmente garantendo che non ci sia doppia imposizione e che il Tfr sia tassato esclusivamente in Italia laddove l'attività sia stata qui svolta.

Agenzia delle Entrate, Risposta a interpellato 1° agosto 2024, n. 167

Violazioni contributive, nuove regole da settembre

Entreranno in vigore dal 1° settembre prossimo alcune delle modifiche alla regolamentazione in materia di violazioni contributive apportate mediante correzioni all'articolo 116 della legge 388/2000 dal decreto Pnrr (DI 19/24 convertito dalla legge 56/24).

Zes, giovani e donne: dal primo settembre altri tre bonus per nuove assunzioni

Con la possibilità di ottenere i nuovi bonus assunzionali per i contratti stabili sottoscritti dal 1° settembre per giovani, donne e Zes (tre bonus previsti dal decreto Coesione) si completa il puzzle di incentivi all'occupazione ridisegnato dal governo Meloni. Si passa a sostegni mirati a determinate categorie (considerate più svantaggiate).

Ispezioni sul lavoro, vietati i doppi controlli contemporanei

Tra le novità di maggior rilievo, introdotte dal D.Lgs. 103/2024 in vigore dal 2 agosto e che incidono sulle ispezioni in materia di lavoro e legislazione sociale, c'è il divieto di effettuare due o più ispezioni contemporaneamente, da parte di diverse amministrazioni (Ispettorato, Inps, Inail e Guardia di Finanza), nei confronti dello stesso soggetto, a meno che le stesse non si organizzino preventivamente per lo svolgimento di una ispezione congiunta.

Sanzioni dell'Ispettorato da pagare tramite PagoPa

L'Ispettorato ha comunicato che il pagamento delle sanzioni relative alle violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale contestate dal personale ispettivo verrà progressivamente effettuato tramite il circuito PagoPa.

TEMA DEL MESE |

Riscatto dei periodi non coperti da contribuzione: le istruzioni dell'Inps

Alessandro Necchio e Francesco Gallo | 30 Agosto 2024

La legge di Bilancio 2024 (**legge n. 213/2023**) ha introdotto, o per meglio dire reintrodotta, nel nostro ordinamento la facoltà concessa ai soggetti in possesso di determinati requisiti di riscattare i periodi non coperti da contribuzione. L'Inps, in data 29 maggio 2024, ha pubblicato la **circolare n. 69/2024** con cui fornisce le istruzioni utili ai soggetti interessati per la presentazione della domanda.

L'istituto del riscatto dei periodi non coperti da contribuzione non è una novità del nostro ordinamento. Infatti, la stessa facoltà era stata introdotta, con riferimento al triennio 2019-2021, dal decreto legge n. 4/2019. In quell'occasione l'Inps aveva pubblicato la circolare n. 106 del 25 luglio 2019 al fine di fornire le opportune istruzioni operative. Come chiarito dallo stesso Istituto, la legge di Bilancio riprende quasi integralmente quella disciplina senza sostanziali modifiche.

1. Soggetti beneficiari

Come anticipato, la facoltà del riscatto è concessa solo a quei soggetti che rispettino tutta una serie di condizioni espressamente richiamate dalla legge. Innanzitutto, la misura è rivolta ai soggetti iscritti a una delle gestioni previdenziali gestite dall'Inps, dunque all'Assicurazione generale obbligatoria (AGO) per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive ed esclusive della stessa, nonché in favore dei lavoratori autonomi e degli iscritti alla Gestione Separata. Condizione necessaria per l'accesso al riscatto è la mancanza di anzianità contributiva alla data del 31 dicembre 1995. Pertanto, i potenziali beneficiari sono i lavoratori iscritti ad una forma pensionistica obbligatoria a decorrere dal 1° gennaio 1996. La presenza di un accredito contributivo di qualsiasi tipologia (obbligatorio, figurativo, da riscatto) versato in data antecedente in qualsiasi gestione pensionistica, anche presso regimi previdenziali dell'Unione europea o dei singoli Stati membri convenzionati con l'Italia in materia di sicurezza sociale, fa perdere il diritto di accesso al riscatto, con conseguente annullamento d'ufficio e restituzione dell'onere al soggetto che ha proceduto al riscatto.

Preclude inoltre il ricorso alla facoltà del riscatto anche la titolarità in capo al beneficiario di una forma di pensione diretta.

2. Periodo riscattabile

Possono essere riscattati fino ad un massimo di 5 anni, anche non continuativi, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1996 e il 31 dicembre 2023. Particolare il fatto che i 5 anni riscattabili ai sensi della legge di Bilancio 2024 sono cumulativi rispetto ad eventuali altri periodi riscattati ai sensi del decreto-legge n. 4/2019. Pertanto, qualora ci si sia già avvalsi della facoltà di riscatto in relazione ai periodi contributivi compresi nel triennio 2019-2021, è possibile comunque presentare un'ulteriore domanda di riscatto nella misura massima di 5 anni.

Il periodo di vuoto contributivo deve essere compreso tra l'anno del primo e quello dell'ultimo contributo versato. Ciò comporta che sarà possibile riscattare periodi antecedenti alla data del primo contributo accreditato o anche successivi alla data di versamento dell'ultimo contributo, purché il periodo stesso sia riferito al medesimo anno del contributo iniziale o finale.

A titolo esemplificativo, se il primo contributo è stato versato in data 1° maggio 2012, il beneficiario può riscattare il periodo compreso tra il 1° gennaio 2012 e il 30 aprile 2012.

Ai fini dell'individuazione del primo e dell'ultimo contributo devono considerarsi le Gestioni previdenziali richiamate dalla norma, dunque l'AGO e le forme sostitutive ed esclusive, ovvero le Gestioni speciali dei lavoratori autonomi e la Gestione Separata.

Chiarisce ulteriormente l'Inps che i periodi riscattabili sono solo quelli non soggetti ad obbligo contributivo. Pertanto non è possibile procedere al recupero di quei periodi in cui sia stata svolta attività lavorativa e in cui non si è adempiuto al versamento dei relativi contributi previdenziali.

3. Presentazione della domanda

La domanda di riscatto può essere presentata in via sperimentale dal 1° gennaio 2024 sino al 31 dicembre 2025 direttamente dall'interessato, ovvero dai superstiti o dai parenti e affini entro il secondo grado.

L'onere sostenuto è fiscalmente deducibile dal reddito (il decreto legge n. 4/2019 prevedeva la detraibilità dall'imposta lorda nella misura del 50%).

Vale la pena evidenziare che la domanda può essere presentata anche dal datore di lavoro, previo consenso del soggetto interessato, tramite il versamento dei premi di produzione che spetterebbero al lavoratore. In questo caso l'onere sostenuto è deducibile dal reddito d'impresa o da lavoro autonomo, mentre, ai fini della determinazione del reddito da lavoro dipendente, lo stesso rientra nell'ipotesi di cui all'articolo 51, comma 2, lett. a), del TUIR, per cui le somme non sono soggette ad imposizione fiscale.

La domanda può essere presentata online o presso gli istituti di patronato e intermediari dell'Inps.

4. Misura e versamento dell'onere da riscatto

L'onere del riscatto viene calcolato con il meccanismo del calcolo a percentuale, applicando l'aliquota contributiva di finanziamento in vigore alla data di presentazione della domanda nella Gestione pensionistica ove opera il riscatto. La base di calcolo è pari alla retribuzione assoggettata a contribuzione nei dodici mesi meno remoti rispetto alla data di presentazione della domanda, rapportata ai periodi riscattati.

Il versamento può avvenire in un'unica soluzione o in massimo 120 rate mensili, ognuna delle quali di importo non inferiore a 30 euro, senza applicazione di interessi per la rateizzazione. Tuttavia, la rateizzazione non è ammessa nell'ipotesi in cui il riscatto dei contributi è funzionale all'immediata liquidazione di una pensione diretta o indiretta o qualora gli stessi siano determinati per l'accoglimento di una domanda di autorizzazione ai versamenti volontari.

FLASH DAGLI ESPERTI DEL SOLE |

La malattia interrompe le ferie?

Alessandro Necchio | 26 Agosto 2024 | 4 minuti

